

CNDCEC - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DLgs. 28.2.2021 n. 36 (G.U. 18.3.2021 n. 67)

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

D. LGS. N. 36/2021	PROPOSTE DI MODIFICA DEL CNDCEC	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 6 - Forma giuridica	Art. 6 - Forma giuridica	
<p>1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</p> <p>c) società di cui al libro V, Titolo V del codice civile.</p> <p>2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.</p> <p>3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali,</p>	<p>1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</p> <p>c) società di cui al libro V, Titolo V e VI, capo I del codice civile.</p> <p>[Invariato]</p>	<p>La modifica proposta è finalizzata ad includere anche le società cooperative disciplinate nel libro V, Titolo VI, capo I del codice civile, nel novero delle forme giuridiche che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere come, di fatto, è già previsto nell'attuale testo dell'art. 90 della L. 289/2002. In caso contrario si andrebbe a verificare una situazione ove le molte cooperative sportive dilettantistiche si troverebbero ad affrontare una situazione di liquidazione coatta amministrativa.</p>

<p>alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.</p>		
<p>Art. 8 – Attività secondarie e strumentali</p>	<p>Art. 8 – Attività secondarie e strumentali</p>	
<p>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.</p>	<p>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.</p> <p>2. Le attività relative alla prestazione di servizi pubblicitari ovvero i rapporti di sponsorizzazione e di gestione di impianti e strutture sportive vengono assimilate alle attività sportive in quanto ad esse strettamente complementari. Ne consegue che tali attività non vengono computate, ai fini del comma 1, tra le attività diverse.</p> <p>3. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumono la qualifica di Ente del Terzo Settore, le attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 o all'articolo 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2021 n. 112, svolte dalle stesse, vengono</p>	<p>Le integrazioni proposte all'art. 8 attengono a due differenti profili.</p> <p>Da un lato, nell'ottica di tutelare il sostentamento economico delle organizzazioni sportive, si ritiene opportuno prevedere che le entrate derivanti dalle attività di sponsorizzazione e dalla gestione degli impianti di strutture sportive siano considerate attività sportive, in quanto ad esse complementari, e come tali non assimilate a quelle derivanti da "attività diverse" ai fini del computo della prevalenza di cui al comma 1.</p> <p>Dall'altro, si propone di inserire una previsione dedicata alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore, al fine di consentire alle</p>

	assimilate alle attività sportive, ai fini del comma 1.	medesime di svolgere come attività di interesse generale non solo l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ma anche le altre attività elencate nell'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017 o nell' art. 2 del D. lgs. n. 112/2017.
Art. 11 - Incompatibilità	Art. 11 - Incompatibilità	
1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica nell'organo amministrativo in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.	1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi analoga carica nell'organo amministrativo in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.	
Art. 12 - Disposizioni tributarie	Art. 12 - Disposizioni tributarie	
1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività	1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività	

<p>sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.</p> <p>3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.</p> <p>3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	
<p>Art. 13 -Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche</p>	<p>Art. 13 -Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche</p>	
<p>1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.</p>	<p>1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.</p> <p>1- bis Nelle società per azioni la nomina del revisore legale è sempre obbligatoria.</p> <p>1-ter Nelle srl che vertano nelle situazioni previste dall'art. 2477 c.c. il collegio sindacale è tenuto a svolgere le funzioni di revisione legale. In</p>	<p>L'emendamento proposto intende chiarire che, al pari di quanto previsto per tutte le spa, anche nelle società sportive professionistiche sussiste l'obbligo di revisione legale dei conti.</p> <p>Nelle srl, il collegio sindacale è tenuto alla revisione legale dei conti, ex d.lgs 39/2010 quando la società si trova nelle situazioni previste dall'art. 2477, comma 2, lett. a) e b) o supera i parametri di cui al comma 2, lett. c).</p>

<p>2. L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.</p> <p>3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.</p> <p>4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.</p> <p>5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.</p> <p>6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.</p> <p>7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da</p>	<p>alternativa la società può delegare detta funzione ad un revisore legale, persona fisica o giuridica, iscritto nel registro dei revisori legali.</p> <p>[invariato]</p>	<p>In alternativa la revisione legale dei conti può essere demandata ad un revisore legale dei conti iscritto nel registro di cui al d.lgs 39/2010.</p>
---	---	---

non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale e' ammesso ricorso alla Giunta

del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.		
Art. 14 Deposito degli atti costitutivi	Art. 14 Deposito degli atti costitutivi	
1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.	1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori, del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
Art. 15 -Tesseramento	Art. 15 -Tesseramento	
1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.	1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non si crea alcun rapporto sociale o associativo tra il tesserato e la società o associazione sportiva di riferimento. Il tesseramento riguarda esclusivamente il rapporto tra il tesserato e la Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata di riferimento.	Si propone l'integrale sostituzione del comma 1 dell'art. 15 dal momento che l'atto di tesseramento non genera alcun rapporto sociale o associativo tra lo sportivo e la Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata di riferimento trattandosi, appunto, di un rapporto extra associativo o extra societario di esclusiva competenza e regolamentazione dell'ente sportivo di affiliazione.

<p>2. Il tesserato ha diritto di partecipare all' e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.</p> <p>3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.</p>	<p>2. Il tesserato ha diritto di partecipare all' e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato tesserato nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.</p>	
<p>Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali</p>	<p>Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali</p>	
<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p>	<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p>	<p>La modifica in oggetto viene proposta al fine di rendere attuabile il passaggio da rapporto amatoriale a quello lavorativo non essendo possibile gestire correttamente gli adempimenti richiesti né versare gli oneri contributivi e previdenziali con effetto retroattivo senza incorrere in violazioni della disciplina in materia di lavoro.</p>

<p>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7.</p> <p>Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.</p>	<p>Rientrano nelle prestazioni sportive amatoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, anche le attività prestate dal volontario a supporto delle attività sportive dilettantistiche svolte presso i soggetti individuati al comma 1.</p> <p>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non configurano alcun rapporto di lavoro e non possono essere non retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché per le attività svolte a favore dei soggetti di cui al comma 1.</p> <p>Agli amatori potranno essere riconosciute altresì nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui ai quali si applica l'articolo 36, comma 7.</p> <p>Quando le sudette i suddetti compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'importo eccedente la soglia di esenzione e con effetto dal giorno successivo di superamento della stessa. La disposizione del periodo precedente non si applica ai soggetti titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, pensionati ovvero dotati di autonoma e diversa fonte di sostentamento, nonché ai soggetti in età scolastica, regolarmente iscritti e frequentanti i percorsi di studi entro i corsi di laurea magistrale.</p>	<p>La proposta è volta a consentire a soggetti già inquadrati a diverso titolo in regimi contributivi previsti normativamente di poter svolgere attività amatoriale presso enti dilettantistici senza essere attratti da ulteriori sistemi di tassazione.</p>
---	--	---

<p>3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.</p> <p>4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p>	<p>3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.</p> <p>3. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p>	<p>Si propone l'eliminazione del comma 3 essendo tale previsione preclusiva della possibilità dell'ente di rivolgersi ai propri soci e associati per la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi che rientrano nelle loro attività lavorative svolte fuori dall'ambito associativo o societario (es. prestazioni professionali di avvocati, commercialisti, artigiani, forniture di beni e altri servizi).</p>
<p>Art. 36 - Trattamento tributario</p>	<p>Art. 36 - Trattamento tributario</p>	
<p>1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina</p>	<p>[invariato]</p>	

dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate **alle operazioni non soggette** esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo **2, comma 4** ~~10~~ del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **e non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito**. ~~Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.~~

6. **Ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 29, comma 2, ultimo periodo** la qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati

Il comma 4) dell'art. 36 disciplina il trattamento tributario del premio di addestramento e formazione tecnica corrisposto ai sensi dell'art. 31, comma 2). Ai fini IVA viene considerata operazione esente ex art. 10 del Dpr n. 633/1972, mentre ai fini IRES non concorre ai fini della determinazione del reddito solo per gli enti che hanno optato per il regime forfettario ai sensi della legge 398/91. Si propone di considerare tali operazioni fuori campo IVA e decommercializzate ai sensi del comma 3) dell'art. 148 del TUIR per tutti gli enti sportivi dilettantistici a prescindere dal fatto che abbiano optato per il regime forfettario ex legge 398/91.

<p>dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.</p> <p>7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.</p> <p>8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinqies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.</p>	<p>nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché per lo svolgimento e il supporto delle attività sportive dilettantistiche.</p> <p>7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente, ai fini fiscali e previdenziali.</p>	
--	--	--